

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Milano**, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale e composto dai sigg.ri giudici  
Dott. Olindo Canali- Presidente  
Dott.ssa Paola Ortolan - Giudice  
Dott. Giuseppe Buffone- Giudice rel., est.  
riunito in Camera di Consiglio in data 18.2.2015, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DEFINITIVA

nel procedimento iscritto al n. 57243 dell'anno 2013, pendente

TRA

D.T.C., cod. fisc. (omissis...),  
Nata a L.P., il (omissis...)  
residente a M., in via (omissis...)  
RAPPRESENTATE LEGALE: AVV. Pa. Ti.  
DOMICILIO ELETTO: C/O Studio legale **Milano**, via (omissis...)  
PROCURA ALLE LITI: a margine dell'atto di ricorso  
PEC: studiolegaletimpano@cnfpec.it

PARTE ATTRICE

CONTRO

V.A.L.,  
nato a C.A., il (omissis...)  
residente a M., in via (omissis...)  
Notificazione: ex artt. 140 e 143 c.p.c.

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

E CON L'INTERVENTO  
DELL'UFFICIO DI PROCURA

sulle seguenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I coniugi D.T.C. cod. fisc. (omissis...), nata a L.P., il (omissis...) e V.A.L., nato a C.A., il (omissis...), contraevano matrimonio il 12 marzo 2004 ad Augusta (Siracusa), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile, (n. 5, anno 2004, parte I). Dall'unione nascevano tre figli: V.K.D., nata a B.A., in data (omissis...) (13 anni), V.A.L., nata a B., il (omissis...) (10 anni) e V.G.A. nato a (omissis...) (8 anni). In data 26 luglio 2013, la moglie proponeva ricorso per la separazione giudiziale dal marito, chiedendo: l'addebito della separazione al marito avendo quest'ultimo abbandonato ingiustificatamente il tetto coniugale, l'affido esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, oltre che un contributo al mantenimento per sé e per la prole. L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 17 dicembre 2013: il convenuto non compariva. Il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati; affidava i minori in modo esclusivo alla madre, collocandoli prevalentemente presso la casa familiare sita in M., in via (omissis...); assegnava la casa familiare alla madre D.T.C., in qualità di genitore collocatario; disponeva in capo al Si.. V. un onere di mantenimento indiretto a favore della prole pari a complessivi € 600,00 mensili, da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento in via forfettaria delle spese straordinarie; prevedeva, infine, che i tempi di frequentazione del padre con i figli dovessero essere stabiliti di concerto con la

madre, con eventuale sostegno del servizio sociale. Il Presidente, inoltre, nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione in data 29 aprile 2014 (poi rinviata d'ufficio alla data del 5 giugno 2014). In data 18 febbraio 2014 la ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale avanzava richieste istruttorie di interrogatorio formale del resistente e reiterava le richieste già avanzate nell'atto di ricorso. In data 5 giugno 2014 si svolgeva l'udienza di comparizione delle parti e, attesa la contumacia del convenuto nonostante la regolarità della notifica, assegnava termine alla ricorrente per il deposito di una memoria istruttoria, la quale veniva depositata in data 27 giugno 2014. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2014 il giudice dichiarava inammissibile la capitolazione probatoria redatta nell'atto di ricorso, mentre ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto limitatamente al capitolo n. 1 (vero che il Sig. A.V. dal marzo 2012, senza alcun motivo, si è allontanato dall'abitazione coniugale e non ha fatto più ritorno abbandonando i figli e la moglie e vani sono stati i tentativi della moglie e dei parenti di contattarlo). All'udienza del 16 dicembre 2014, fissata per l'interrogatorio formale, il convenuto non compariva. La ricorrente precisava, dunque, le conclusioni ed il giudice assegnava il termine di 30 giorni per il deposito della memoria conclusionale, la quale veniva depositata in data 16 dicembre 2014. Il pubblico ministero rilasciava il proprio parere in data 17 gennaio **2015**. La Camera di consiglio veniva tenuta in data

### 1. SULLA CONTUMACIA DEL RESISTENTE.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto: parte attrice ha tempestivamente e correttamente adempiuto gli obblighi di notifica, in conformità a quanto disposto dagli artt. 140 e 143 c.p.c..

### 2. SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE.

La domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la separazione giudiziale merita di essere accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verificarsi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).

Orbene, nel caso di specie, già il ricorso della moglie e il contegno processuale assunto dal marito, rimasto contumace, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

### 3. SULL'ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AL MARITO

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012). Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza

morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Detto contegno, salvo l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare (si v.: **Tribunale di Milano**, sez. IX, 13 dicembre 2012).

Ebbene nel caso di specie, deve ritenersi provato che il V. si è allontanato, senza offrire spiegazione alcuna, dalla casa coniugale, abbandonando moglie e figli minori, decretando inesorabilmente, in tal modo, la crisi del rapporto coniugale fino a costringere la ricorrente a instaurare l'odierno giudizio. Oltre alla dichiarazione della moglie, resa all'udienza presidenziale del 17 dicembre 2013 ("non ci vediamo con mio marito dal 2011; lui è andato via di casa..... Lui è uscito di casa e non è più tornato. Io non so dove sia"), assume decisivo rilievo probatorio, riguardo al fatto dell'ingiustificato allontanamento del marito, la circostanza che quest'ultimo si sia sottratto all'esperienza dell'interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica della ordinanza ammissiva di detto mezzo istruttorio. Detto interrogatorio doveva essere espletato con riferimento al capitolo n. 1 della memoria integrativa ed istruttoria, avente il seguente tenore: "vero che il Sig. A.V. dal marzo 2012, senza alcun motivo, si è allontanato dall'abitazione coniugale e non ha fatto più ritorno abbandonando i figli e la moglie e vani sono stati i tentativi della moglie e dei parenti di contattarlo"; tuttavia, il V. non è comparso all'udienza e non ha quindi rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Orbene, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 232 co. I c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti in interrogatorio. Tale norma, sebbene non ricollegli automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, l'effetto della confessione, riconosce tuttavia al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, in concorso con gli altri elementi di prova (v., da ultimo: Cass, civ., 6 agosto 2014, n. 17719). Ne deriva, pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, che può ritenersi provato l'abbandono ingiustificato da parte del V. del tetto coniugale e della propria famiglia, con conseguente pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

#### 4. SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE MINORE

Sussistono, nel caso di specie, le condizioni affinché i minori V.K.D., V.A.L. e V.G.A. vengano affidati in modo esclusivo alla madre.

Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenni in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. II c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ., 29 marzo 2012, n. 5108).

Orbene, nel caso di specie, il padre si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, dei figli minori: il convenuto ha, infatti, ingiustificatamente abbandonato la propria famiglia, mostrandosi poi latitante sia materialmente che moralmente e disinteressandosi della crescita, dell'istruzione e dei bisogni primari dei

minori, con i quali non ha neanche più tentato di comunicare. L'assoluto disinteresse ostentato dal padre con la propria condotta trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affidamento esclusivo della prole. Se è vero, infatti, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affidamento esclusivo alla madre, la quale già assiste i minori quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.

Quanto al collocamento, i figli vengono collocati presso la madre, cui conseguentemente è assegnata la casa familiare sita a M., in via (omissis...).

Il padre potrà tenere con sé i minori secondo le modalità e i tempi stabiliti di concerto con la madre e, se del caso, richiedendo il supporto del servizio sociale.

#### 5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ALLA MADRE

Il collocamento dei figli minori presso la madre comporta che la casa familiare, sita a M., in via (omissis...), venga assegnata a quest'ultima.

Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di cui all'art. 337-sexies c.c., (in precedenza dall'art. 155-quater c.c.) è volto alla tutela dei figli minori non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo (v. Cass. civ., 18 settembre 2013, n. 21334). Se dunque è vero, come è vero, che tale è la ratio della norma richiamata, ne consegue che l'assegnazione della casa deve avvenire a favore del genitore collocatario della prole, cosicché quest'ultima possa godere, anche successivamente alla crisi familiare, del medesimo contesto di vita nella quale è cresciuta.

#### 6. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI

Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte del padre a favore della figli, deve ritenersi equa la somma mensile complessiva pari ad € 600,00 (200,00 € per figlio), salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat; somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Inoltre, il padre è tenuto a contribuire in via forfettaria alle spese straordinarie. L'ammontare del mantenimento così individuato pare necessario a far fronte alle esigenze di crescita della prole, anche in considerazione del fatto che i figli, stante l'assenza costante del padre, trascorrono tutto il loro tempo con la madre, la quale quindi deve provvedere a tutti i bisogni dei minori.

#### 7. SUL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE

La domanda volta ad ottenere un contributo al mantenimento della moglie (pari alla somma di € 30,00 o a quella minore o maggiore ritenuta opportuna) deve essere respinta. Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c., affinché possa essere riconosciuto un diritto di mantenimento al coniuge in sede di separazione, occorrono tre condizioni: che la separazione non sia addebitabile al coniuge che fa domanda di mantenimento; che il coniuge non possieda adeguati redditi propri che gli consentano di mantenersi

autonomamente e di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio ed, infine, che sussista una disparità economica tra i redditi delle parti. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, onerata in ossequio al principio dispositivo, di fornire la prova della propria incapacità di mantenere un tenore di vita analogo a quello matrimoniale e della disparità tra i propri redditi e quelli del marito, ha omesso di dimostrare le suddette circostanze, rendendo, pertanto non accoglibile la domanda formulata.

8. Nulla per le spese di lite non essendosi costituito il marito e non avendo dunque svolto opposizione alle richieste della moglie.

P.Q.M.

visti gli artt. 151,156 cod. civ.

il **TRIBUNALE DI MILANO**,

SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 57243 dell'anno 2013, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. DICHIARA la contumacia di V.A.L.,

2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi D.T.C. cod. fisc. (omissis...), nata a L.P., il (omissis...) e V.A.L., nato a C.A., il (omissis...), i quali hanno contratto matrimonio il 12 marzo 2004 ad Augusta (Siracusa), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile, al n. 5, anno 2004, parte I.

3. DICHIARA la separazione addebitabile a V.A.L..

4. AFFIDA V.K.D., nata a B.A., in data (omissis...), V.A.L., nata a B., il (omissis...) e V.G.A. nato a M., il (omissis...) in modo esclusivo alla madre, la quale potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.

5. ASSEGNA la casa familiare, sita a M., in via (omissis...), a D.T.C..

6. DISPONE che il padre provveda al mantenimento della prole in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo complessivo di € 600,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

7. DISPONE che il padre potrà tenere con sé i figli secondo le modalità pattuite di concerto con la madre, eventualmente con l'ausilio del servizio sociale.

8. RESPINGE la domanda di mantenimento a favore della moglie.

9. NULLA per le spese del processo.

10. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta (Siracusa), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso in **Milano**, nella Camera di consiglio del 18 febbraio **2015**.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo **2015**.